

**PROTOCOLLO D'INTESA DI COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SOCIO SANITARI A FAVORE DI ALUNNI/E IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA' FAMILIARE, DISAGIO, RISCHIO E/O PREGIUDIZIO E SOTTOPOSTI A PROTEZIONE E TUTELA . Anno 2025/2027**

(Redatto da: Sandra Beligni (Referente Programma P.I.P.P.I.); Antonella Garosi (Coach Programma P.I.P.P.I.); Silvia Scarpelli (Coach Programma P.I.P.P.I. ).

**INTRODUZIONE:**

Il presente Protocollo, tenuto conto della legislazione europea, nazionale e regionale, relativa al sostegno alla genitorialità, nasce dalla volontà della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia/Valdichiana Senese (di seguito SdS) e degli altri soggetti firmatari affinché nel lavoro con i minori tutte le istituzioni coinvolte possano condividere un linguaggio comune e coordinare le azioni e gli interventi. Lo scopo è quello di instaurare un clima di maggiore dialogo e di collaborazione tra insegnanti, educatori, personale scolastico ed operatori psico-sociali per definire una metodologia di lavoro integrato, condiviso, efficace e tempestivo a tutela dei minori e per attuare un sistema di prevenzione e protezione che ponga al centro il superiore interesse del minore, il suo diritto a vivere e crescere in serenità e di essere riconosciuto nei suoi bisogni sociali, psicologici, educativi e di accudimento.

Tale finalità può essere perseguita se viene condivisa una modalità operativa che miri a sostenere situazioni familiari di vulnerabilità per evitare l'istituzionalizzazione dei minori, attraverso la promozione di una **“comunità educante”** (Programma P.I.P.P.I.), definendo ruoli, funzioni, competenze, modalità e percorsi da seguire per dare avvio ad un processo comunicativo, di reciproca fiducia, in una logica di collaborazione ed interazione bidirezionale, sia per le situazioni di vulnerabilità, che per quelle di “rischio e/o pregiudizio” e di sospetto abuso/maltrattamento. Spesso è infatti difficile definire le situazioni precedentemente citate ma sul quale è opportuno attirare l'attenzione educativa e di cura da parte degli operatori, delle Istituzioni Scolastiche (di seguito Scuola), dei Servizi Specialistici (di seguito Servizi Socio-Sanitari) nonché del Servizio Sociale Professionale.

Il tema della comunicazione e delle interazioni tra la Scuola, i Servizi Educativi ed il Servizio Sociale Professionale è molto importante e delicato. Appare sempre più necessario nell'Ambito Territoriale della SdS passare da buone prassi a un sistema metodologicamente strutturato nella consapevolezza che nessuno è in grado di affrontare da solo la **complessità** delle situazioni dei minori e delle loro famiglie. La Scuola e i Servizi Educativi sono uno spazio di osservazione privilegiato; i bambini/alunni trascorrono la maggior parte del tempo a contatto con adulti nelle strutture scolastiche ed educative piuttosto che in qualunque altro luogo fuori dall'ambiente familiare e gli educatori/insegnanti/operatori, se adeguatamente preparati, hanno la possibilità di

cogliere eventuali segnali della loro sofferenza e del loro disagio. Educatori ed insegnanti sono direttamente chiamati a mettere in campo competenze emotive e cognitive importanti, tenendo sempre presente che il bambino/alunno ha bisogno di raccontare e di essere creduto, affinché possa instaurare un legame di fiducia con adulti rappresentativi di sani modelli di crescita sociale e culturale; secondo l'approccio bioecologico dello sviluppo umano (Bronfenbrenner, 1986) la Scuola ed i Servizi Educativi sono uno dei micro/meso sistemi importanti del bambino/alunno che vanno a costruire contatti e relazioni aperte e positive con gli altri suoi ambienti di vita, a partire naturalmente dalla famiglia, perché gli apprendimenti siano più duraturi e la sua crescita globalmente più serena.

La Scuola ed i Servizi Educativi sono il luogo privilegiato in cui promuovere una **“cultura della prevenzione”** e pratiche collaborative tra tutti i professionisti coinvolti nella **promozione di una genitorialità positiva** e nel sostegno alla partecipazione delle famiglie e dei bambini/alunni. La Scuola ed i Servizi Educativi sono pertanto un nodo fondamentale della **rete dei servizi** che possono svolgere un ruolo diretto ed indiretto per la promozione di un maggior benessere dei bambini/alunni e delle loro famiglie, anche attraverso una progettazione didattica flessibile e modulata sulle singole situazioni contingenti. La Scuola ed i Servizi Educativi sono contemporaneamente un'agenzia formale, cioè un luogo istituzionale organizzato per perseguire espliciti scopi formativi e di istruzione e caratterizzato da specifiche figure istituzionali, ma anche una vera e propria esperienza di “gruppo primario” in quanto nel gruppo classe/sezione si scambiano relazioni quotidiane e per un numero elevato di ore; le **“Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”**, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raccomandano che vengano stipulati specifici accordi e protocolli per garantire forme di collaborazione fra il sistema educativo e scolastico e quello dei servizi nell'ambito della cura e protezione dei bambini e per la segnalazione delle informazioni riguardanti le situazioni di pregiudizio.

Ai fini del presente Protocollo ed in linea con le citate **“Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”**, con la dizione “esercenti la responsabilità genitoriale” ci si riferisce alle figure che rappresentano legalmente il minore di età (genitore o tutore) mentre con il termine “famiglia” si intende una definizione plurale che possa rappresentare le diverse situazioni e composizioni familiari in cui i bambini ed i ragazzi si trovano oggi a crescere.

#### **ART. 1 DESTINATARI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

Il presente Protocollo è diretto a tutti i bambini/alunni residenti e/o in situazioni previste dalla normativa vigente nel territorio della SdS ed iscritti ai nidi di infanzia comunali e Istituti Comprensivi situati nel territorio della zona Amiata Senese e Val D'Orcia Valdichiana Senese che si trovino in situazione di vulnerabilità e di rischio e/o pregiudizio e/o siano seguiti in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (competenza in materia

civile, amministrativa e penale). Il presente protocollo quindi vuole sviluppare la collaborazione della **rete di servizi** che miri a qualificare gli interventi a favore degli alunni e delle loro famiglie in materia di promozione del benessere, contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica, difficoltà di relazione rilevati nell'ambito del gruppo classe e/o comportamenti problematici di singoli alunni quali isolamento e scarsa partecipazione alla vita scolastica, difficoltà di integrazione, sospetti comportamenti devianti, sospetto bullismo e cyberbullismo, prevenzione del disagio scolastico, educativo, sociale, relazionale e del maltrattamento e abuso, per la prevenzione precoce delle situazioni di rischio o pregiudizio a danno dei minori.

## ART . 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo si definisce:

- **Vulnerabilità:** è intesa come condizione, che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita, che è caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni che consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali. La vulnerabilità è pertanto una situazione socialmente determinata da cui può emergere la negligenza parentale o trascuratezza. E' fondamentale mostrare l'efficacia della prevenzione rispetto allo sviluppo del bambino in situazione di vulnerabilità in cui può essere più esposto alle disuguaglianze sociali e al maltrattamento, in particolare analizzando la forma della negligenza, attraverso gli studi di diverse discipline, tra cui le neuroscienze che aiutano a comprendere le conseguenze del maltrattamento nello sviluppo dell'infanzia e la potenzialità degli interventi preventivi, supportando come buona prassi di intervento il Programma P.I.P.P.I e le sue Linee di Indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (2017) che propongono dispositivi d'intervento volti alla prevenzione dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie e alla promozione della qualità del loro sviluppo psico-fisico.
- **Disagio educativo e scolastico:** si intende un fenomeno pluridimensionale connesso a una molteplicità di fattori che si influenzano reciprocamente e che interagiscono di volta in volta con modalità e pesi differenti che possono creare situazioni di vulnerabilità tali da ostacolare il percorso di sviluppo e compromettere il percorso d'istruzione e il successo formativo. Tali fattori possono essere relativi a: contesto sociale, economico e culturale del bambino/alunno ( per es. provenienza da aree economicamente povere, modelli socio-culturali violenti, difficoltà di integrazione sociale e culturale, inadeguatezza della rete dei servizi, cultura dell'indifferenza ecc.); variabili o caratteristiche intrinseche all'istituzione scolastica ( inadeguatezza della struttura e dei servizi, modelli educativi e didattici

standard, sistema di valutazione inadeguato ai bisogno specifici, ecc.); elementi legati alle dinamiche familiari (disequilibrio affettivo, carenza del contrasto relazionale, atteggiamenti educativi inadeguati, svantaggio socio-culturale, ecc.); elementi legati alla persona (caratteristiche psicologiche, desiderio/difficoltà di apprendimento, scarso livello di conoscenza, ecc.); elementi di rischio legati al contesto relazionale/amicale in cui lo studente è inserito. Le famiglie possono e devono quindi essere aiutate a condurre i figli minori al maggiore stato di benessere per se stessi, perché riescano ad adattarsi al sistema sociale ed ambientale in cui sono inseriti e a stabilire relazioni sociali adeguate ai loro bisogni. Queste problematiche possono manifestarsi nelle aree affettiva, cognitiva e comportamentale, esprimendosi in difficoltà di apprendimento o psico/affettive (ed in generale di "funzionamento" del bambino nel suo ambiente), o nella difficoltà di gestione delle dinamiche relazionali.

- **Situazione di rischio:** è una qualsiasi situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui vive o al contesto sociale in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita, di sviluppo e di benessere. Con il termine **“pregiudizio”** s’intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento, che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo per la salute psico-fisica del minore. Tale condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psicosociale e un’idonea crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale.
- **Tutela:** tutelare un minore significa preservare e proteggere la sua salute e la sua sicurezza in situazioni in cui i genitori mostrano difficoltà a rispondere ai bisogni dei figli tali da rendere necessario l’intervento dei Servizi a ciò deputati. Questi interventi si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa e sono rivolti in modo privilegiato al minore e alla sua prevenzione. Tra gli interventi di tutela rientrano anche quelli rivolti ai genitori con l’obiettivo di aiutare madri e padri, nei momenti di crisi, a riconoscere e recuperare le competenze di base per potere svolgere in modo sufficientemente buono le funzioni genitoriali.
- **Notizia di reato:** la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se accertato dall’autorità giudiziaria, costituirebbe reato, indipendentemente da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria o minorile, sull’attendibilità del minore vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che

possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.);

### ART. 3 IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il **Dirigente Scolastico**, o suo delegato, ha il compito di:

- agevolare la circolazione delle informazioni necessarie presso gli insegnanti/educatori nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa a tutela della riservatezza;
- raccordarsi con il Servizio Sociale Professionale o altri eventuali Servizi Specialistici (es. UFSMIA<sup>1</sup> USMA<sup>2</sup>; SER.DSer<sup>3</sup>), laddove già in carico;
- coordinarsi con il Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.), con gli insegnanti/ educatori dell'alunno/bambino e tutti gli operatori/servizi attivati e coinvolti nella gestione della situazioni;
- fornire al Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.) i contatti degli insegnanti/educatori della classe frequentata dall'alunno/bambino;
- agevolare e promuovere l'applicazione del presente Protocollo, anche partecipando alle riunioni e ai tavoli di lavoro costituiti sui temi inerenti al disagio sociale, abuso e/o maltrattamento

Il Servizio Sociale Professionale in collaborazione con il Referente del Programma P.I.P.P.I. , vista la vastità territoriale dell'ambito SdS, potrà individuare due assistenti sociali che coordineranno la collaborazione con la Scuola e i Servizi Specialistici, uno per il territorio della Valdichiana Senese e l'altro per il territorio dell' Amiata e Val D'Orcia.

Il **Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.)** ha il compito di:

- Inviare ad inizio anno scolastico a tutti gli Istituti sottoscrittori del presente protocollo un organigramma con l'indicazione dei nominativi, recapiti, telefono e e-mail, degli assistenti sociali del territorio;
- agevolare la circolazione delle informazioni necessarie presso gli assistenti sociali titolari, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa a tutela della riservatezza;

---

1 Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

2 Unità Funzionale Salute Mentale Adulti

3 Servizio per le Dipendenze

- trasmettere, nella fase iniziale, le informazioni ricevute dal Dirigente Scolastico/ Dirigente e Servizi Educativi in merito all'alunno/bambino, all'assistente sociale titolare;
- raccordarsi con il Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi, comunicando il nominativo dell'assistente sociale titolare;
- agevolare e promuovere l'applicazione del presente Protocollo, partecipando alle riunioni e ai tavoli di lavoro/gruppi di lavoro costituiti sui temi inerenti al disagio sociale, abuso e/o maltrattamento;
- promuovere iniziative specifiche di formazione e informazioni sui temi inerenti il Protocollo.

Durante il percorso di accompagnamento del bambino/alunno e della sua famiglia è necessario che i contatti tra Scuola, Servizi Specialistici e Servizio Sociale Professionale (insegnanti/educatori e assistenti sociali titolari) siano costanti per lo scambio di informazioni utili al superamento della criticità emersa. Il Dirigente Scolastico,(o suo delegato), e il Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.) dovranno reciprocamente comunicare eventuali cambiamenti degli operatori titolari (educatori, insegnanti, assistenti sociali). All'inizio di ciascun anno scolastico, per le situazioni dei minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale, sarà effettuato un incontro fra il Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.) e il Dirigente Scolastico( o suo delegato), per presentare le situazioni dei minori che hanno necessità di un'osservazione più attenta e mirata, di cui all'art.4. Sarà opportuno prevedere, qualora si ravveda la necessità, di concordare altri incontri durante l'anno scolastico.

#### **ART. 4 MINORI IN AFFIDAMENTO E TUTELA AI SENSI DELLA LEGGE N.184/83 E/O DEGLI ART. 330/333 CC**

Il Servizio Sociale Professionale segnala alla Scuola/Servizi Educativi i minori per i quali vi è un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo a:

- affidamento al servizio sociale, ai sensi dell'art. 333 c.c. o dell'art. 25 del R.D.L. 1404/1925;
- affidamento o collocamento etero familiare (famiglie o comunità), ai sensi della legge n. 184/83 e successive modifiche;
- decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e seguenti del c.c., con relativo provvedimento di nomina di un tutore.

In questi casi il Servizio Sociale Professionale invierà comunicazione formale, via PEC, al Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi interessato, indicando il numero di provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emesso, solo le informazioni rilevanti necessarie alla Scuola/Servizi Educativi per lo

svolgimento delle sue funzioni e il nominativo dell'Assistente Sociale titolare (nome, cognome, e-mail e telefono).

L'Assistente Sociale titolare, un Educatore/Insegnante referente della classe frequentata dal bambino/alunno saranno membri dell'Equipe Multidisciplinare (ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo); insieme potranno programmare riunioni periodiche ,coinvolgendo, in funzione dei bisogni dello stesso, la famiglia e anche gli altri Servizi interessati o eventuali altri soggetti coinvolti.

La Scuola/Servizi Educativi comunicherà al Servizio Sociale Professionale i cambiamenti importanti che dovessero subentrare nella vita dell'alunno/bambino

#### **ART 5. RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA/SERVIZI/SERVIZI SPECIALISTICI**

Gli Insegnanti/Educatori che, nel corso dell'anno scolastico, rilevano la presenza di una "situazione di rischio" per un alunno/bambino, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 4 per cui vi è la procedura indicata, lo segnalano al Dirigente Scolastico (all.1).

Il Dirigente Scolastico, previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle situazioni di cui agli art. 4 del presente Protocollo, trasmette la richiesta di collaborazione al Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.). In caso di mancato consenso, il Dirigente Scolastico contatterà il referente del programma P.I.P.P.I. con il quale concorderà una strategia d'azione. Nel caso di alunno/bambino di Paesi Terzi (con background migratorio) la Scuola/Servizi Educativi possono avvalersi di un mediatore linguistico-culturale:

- Se l'alunno/bambino segnalato è già seguito, il Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.) trasmette la richiesta di collaborazione all'Assistente Sociale titolare.
- Se l'alunno/bambino non è conosciuto, il Referente del Servizio Sociale Professionale (P.I.P.P.I.) attiverà un intervento di consulenza alla scuola/servizi educativi e/o alla famiglia che potrà esitare nella chiusura dell'intervento stesso o nell'avvio di un percorso di accompagnamento per la predisposizione di un progetto a sostegno dell'alunno/bambino e della sua famiglia di cui all'articolo 7.

Il Servizio Sociale, ricevuta la segnalazione, convocherà la famiglia. Qualora la famiglia non si presenti agli incontri concordati o non collabori ai progetti proposti e, permanga una preoccupazione rispetto allo sviluppo del bambino/alunno, il Servizio Sociale Territoriale provvederà ad inviare la segnalazione di pregiudizio alla

competente Autorità Giudiziaria ovvero Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni PEC: [civile.procmin.firenze@giustiziacert.it](mailto:civile.procmin.firenze@giustiziacert.it).

Per quanto riguarda le segnalazioni e la presa in carico da parte dei servizi sanitari, in particolare dell'U.F. SMIA Az.Usl Toscana Sudest, si procede come da prassi consolidate, ovvero: gli insegnanti che rilevano segnali della potenziale presenza di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dopo aver effettuato opportuno adeguamento didattico per almeno sei mesi, redigono relazione su modulistica specifica con quesito mirato, la consegnano ai genitori che poi prenderanno appuntamento al CUP con lo specialista SMIA.

Relativamente alle situazioni BES (bisogni educativi speciali), avendo la scuola libertà di azione e gestione, se dovesse intravedere quadri comportamentali impegnativi, possibili disabilità e/o difficoltà psicologiche che necessitano di un approfondimento, produce relazione descrittiva di quanto osservato e richiesto consegnandola ai genitori che poi prenderanno appuntamento al CUP con lo specialista SMIA.

Si specifica che l'U.F.SMIA territoriale entra nel merito di situazioni di urgenza solo dopo che ci sia stato l'accesso al Pronto Soccorso, su segnalazione di questo, in particolare se il minore è già in carico al servizio, e con tempistica compatibile con l'organizzazione ambulatoriale degli specialisti.

## ART. 6 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Richiamate le *“Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”* e la Delibera Regionale n. 769 del 2019 per i minori di cui all' art. 4 si costituisce l'equipe multidisciplinare al fine di realizzare le varie fasi del percorso di intervento che vedono al centro del proprio agire la risposta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti con l'obiettivo di garantire qualità, continuità e appropriatezza dei processi di accompagnamento, nella realizzazione delle azioni previste e nell'utilizzo degli strumenti.

L'**equipe multidisciplinare** ha una composizione di base che generalmente prevede la presenza delle seguenti figure:

- componenti della famiglia. (genitori/tutore, collocatari, affidatari, operatori delle comunità);
- assistente sociale;
- professionisti dell'area sanitaria (neuropsichiatra, psicologo/psicoterapeuta) che lavorano stabilmente con il bambino/alunno;

- insegnante/educatore nido d'infanzia solo se necessario (*ai fini del presente Protocollo gli insegnanti e gli educatori dei Servizi Educativi sono integrati nella equipe di base*).
- educatore professionale (se sono attivi interventi educativi domiciliari e territoriali).

In ogni caso la composizione dell'equipe si caratterizza per la geometria variabile e quindi per il coinvolgimento di una serie di professionisti che si possono aggiungere di volta in volta in ragione della complessità delle situazioni da prendere in carico e che formano l'equipe allargata. Pertanto l'equipe può arricchirsi della presenza di ulteriori componenti, quali:

- altri operatori che lavorano stabilmente con il bambino/alunno e/o la sua famiglia (operatori Centri diurni, Pediatra, operatori SER.D, etc.);
- persone appartenenti alla comunità di riferimento della famiglia (area del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, ecc.).

Il lavoro in equipe si configura come un luogo inclusivo (opportunità di “tessitura” interprofessionale al fine di co-costruire lo stesso progetto), di co-decisionalità (confronto tra i diversi punti di vista per arrivare alla progettazione condivisa, superando la frammentarietà degli sguardi) e generativo (che favorisce linguaggi comuni e corresponsabilità).

I genitori e il bambino/alunno in quanto parte dell'equipe, concorrono a tutte le fasi di lavoro e alla presa di decisioni che riguardano la loro famiglia, insieme ai diversi professionisti coinvolti, per dare un apporto al processo di cambiamento della famiglia stessa nell'ottica della valutazione partecipativa e trasformativa.

#### **ART. 7 PROGETTO PERSONALIZZATO**

A favore di ciascun minore inserito in un percorso di accompagnamento con il Servizio Sociale Professionale viene costituita l'Equipe Multidisciplinare di cui all'art 6 ai fini della stesura del Progetto Personalizzato. Ad eccezione delle situazioni di cui all'art. 4 del presente Protocollo, è necessario informare la famiglia del motivo per cui si è reso necessario il **partenariato scuola/servizi** per il minore, poiché la stessa deve essere messa in grado di poter partecipare agli incontri con l'equipe multidisciplinare per riflettere insieme ad insegnanti/educatori/operatori sui bisogni di sviluppo dei figli e sulle risposte educative e di cura. La partecipazione della famiglia e di altri componenti non professionali nell'equipe implica l'adozione da parte della

Scuola/Servizi Educativi e del Servizio Sociale Professionale di un linguaggio comprensibile, per condividere le informazioni rilevanti sulla situazione, comprensive degli elementi di preoccupazione e delle potenzialità di cambiamento, che vengono presentate in forma chiara, sostenibile e incoraggiante per i genitori e per il bambino/alunno.

Con **“percorso di accompagnamento”**<sup>4</sup> si intende un processo di intervento, integrato e partecipato che coinvolge risorse professionali e informali, che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l'attivazione delle risorse (personali, familiari, di contesto) che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei figli. Accompagnare bambini/alunni e famiglie in situazione di vulnerabilità è una funzione complessa, di cui formalmente è titolare il Servizio Sociale Professionale e che richiede un puntuale raccordo con le istituzioni e i relativi servizi nell'area della Salute pubblica, della Scuola, dei Servizi Educativi e, in alcuni casi, dell'Autorità Giudiziaria, per arrivare alla costruzione di un **progetto unitario**, capace di garantire flessibilità ed opportunità. Accompagnare una famiglia ed un minore è quindi ben diverso dal “farsi carico”. Le azioni attraverso cui si analizza e si costruisce la risposta ai bisogni di sviluppo del bambino/alunno sono organizzate all'interno del **Progetto Integrato Personalizzato** di seguito definito **“Progetto Quadro”**.

Per promuovere un approccio centrato sulla possibilità di curare lo sviluppo fisico-intellettuale-morale, i professionisti della Scuola/Servizi Educativi e del Servizio Sociale Professionale collaborano sin dalla fase di analisi iniziale delle situazioni del bambino/alunno, dei suoi genitori/tutori, ecc., degli operatori e di tutte le persone che prendono parte al percorso di accompagnamento attraverso l'utilizzo di alcuni **strumenti del programma P.I.P.P.I.** quali ad esempio **“il Mondo del Bambino”**<sup>4</sup> (in cui il focus è orientato ad un assessment che verte intorno a tre dimensioni del bambino: di cosa ho bisogno, da chi si prende cura di me, nell'ambiente in cui vivo) vedi all. n.2. In seguito all'analisi, l'equipe si impegna per una progettazione condivisa e unitaria dei risultati attesi del percorso di accompagnamento e delle azioni che andranno intraprese per raggiungerli, con la definizione esplicita dei soggetti coinvolti, delle loro responsabilità e dei relativi tempi di intervento (chi fa che cosa, quando e come).

---

4 Quaderno P.I.P.P.I Sezione 1.

## ART. 8 PROCEDURA IN MATERIA DI DISPERSIONE SCOLASTICA

(D.L. n. 123/2023 Decreto Caivano e obbligo di istruzione, convertito in Legge n. 159/2023)

Si concorda di utilizzare gli indicatori riportati nella normativa Legge 159 del 13.11.2023, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. La legge in oggetto, come illustrato negli schemi di cui agli allegati 3 e 4, assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche ai Dirigenti scolastici. La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le due ipotesi previste dalla normative sono le seguenti:

1. **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. (all. 3)
2. **ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi. (all.4)

### MANCATA ISCRIZIONE

La Legge 159/2023, che ha sostituito l’art.114 del T.U. della Scuola (D.Lgs.297/1994), al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione (d’ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco, può delegare il Referente dei Servizi Sociali, affinché convochi, congiuntamente all’Assistente Sociale competente per territorio, i genitori per verificare i motivi della mancata iscrizione e per elaborare nel caso un progetto personalizzato al fine di superare le difficoltà del bambino/alunno.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione; o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

### **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

Nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi; ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi; e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco, può delegare il Referente dei Servizi Sociali, affinché convochi, congiuntamente all'Assistente Sociale competente per territorio, i genitori per verificare i motivi dell'elusione dell'obbligo scolastico e per elaborare nel caso un progetto personalizzato al fine di superare le difficoltà del bambino/alunno.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

Per i minori segnalati viene attivata l'Equipe Multidisciplinare prevista dal Protocollo. Per gli alunni quindicenni con difficoltà scolastiche è opportuna la presa in carico del Servizio Sociale per favorire l'accesso al CPIA e prevenire l'abbandono scolastico.

## **ART. 9 MODALITA' DI EMERSIONE E INDICAZIONI OPERATIVE NEI CASI DI SOSPETTO ABUSO, MALTRATTAMENTO E TRASCURATEZZA GRAVE**

Le modalità con cui si manifestano generalmente le situazioni di sospetto abuso, maltrattamento e trascuratezza grave sono eterogenee e non sempre di facile individuazione.

Le modalità più diffuse di emersione di tali fenomeni sono:

1. narrazione: racconto diretto, verbale o scritto, fatto dal minore, presunta vittima, o attraverso il racconto di un adulto, di un amico o compagno a cui il minore si era inizialmente rivolto (per es. un disegno, un tema, un racconto, file di un telefonino, ecc.);
2. rilevazione di segni o sintomi specifici: i minori presentano una molteplicità di indicatori fisici, comportamentali e familiari. Si ritiene utile rammentare a tale riguardo la Delibera della Giunta Regionale n. 313 del 25 marzo 2002 "Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori" (seconda edizione) che, a titolo indicativo ed orientativo, propone una griglia di indicatori suddivisa tra indicatori di maltrattamento fisico, abuso sessuale, trascuratezza grave e maltrattamento psicologico. La griglia non deve assolutamente intendersi come uno strumento di "diagnosi" o di "prova" della presenza o meno di una situazione di maltrattamento e abuso, ma va intesa come uno strumento che aiuta ad orientarsi nel complesso processo che porta ad individuare ed emergere tali fattispecie di reato.

Il personale scolastico valuto il fondato indizio in base ad una serie di fattori tra cui:

- informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, racconti spontanei del bambino, ecc);
- notizie allarmanti sul bambino o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.
- presenza di indicatori fisici (ad es. segni di lesione sul corpo);

- presenza di indicatori comportamentali (ad es. instabilità reattiva, rifiuto del contatto fisico, scoppi improvvisi d'ira, ecc.);
- presenza di indicatori emotivi (ad es. emozioni 'congelate' e percezione falsamente forte di sé, immagine negativa e distorta di sé, ecc.)

L'elenco completo degli indicatori di maltrattamento e abuso che svolgono la funzione di orientare gli insegnanti e/o operatori scolastici nella procedura prevista ai punti sopra citati e che configurano l'oggetto del presente Articolo si trova nella DGR N. 313 del 25/03/2022, "Guida e strumenti operatori in materia di abbandono e maltrattamento di minori".

Nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso è fondamentale osservare le seguenti indicazioni operative:

- nel garantire al minore la segretezza della segnalazione occorre non subordinare tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante, e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore;
- la segnalazione va inviata "senza ritardo" ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Si precisa a tale riguardo che, alla luce della giurisprudenza in merito alla condotta punibile ai sensi dell'art 331 c.p.p., l'omissione della denuncia si configura anche solo con il semplice ritardo, laddove la denuncia venga presentata con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta perseguibilità. Inoltre occorre precisare che l'obbligo sussiste anche in deroga alle regole concernenti il segreto professionale
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti, ovvero devono essere evitate qualsiasi attività e/o iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al bambino/alunno, alla persona da lui indicata né ad altri compagni di scuola, né prima della denuncia né dopo, ossia non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove. Infatti, qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato, solo la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle Autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova; per tale motivo non bisogna assolutamente convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia;
- eventuali pressioni e minacce di cui siano fatti oggetto sia il bambino/alunno che coloro che se ne occupano, vanno segnalate con pari tempestività e senza richiamare specifici atti di indagine, al fine di consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela. Lo scopo della denuncia è far avviare le

indagini nel tempo più breve possibile, e con gli strumenti più efficaci, attuando così una tutela adeguata al minore. Occorre precisare che l'art. 331 del c.p.p.: "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio", parla di obbligatorietà della denuncia in caso di notizia di reato perseguibile di ufficio da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio quindi, rientrano in tale fattispecie, anche il Personale Docente/ Educativo e del Servizio Sociale Professionale.

## **ART. 10 COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO E SEGNALAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO**

Il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico che ha raccolto la segnalazione o ha effettuato l'osservazione, deve denunciare la notizia di reato o l'ipotesi sufficientemente fondata trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente all'Autorità Giudiziaria competente o ad organi di Polizia Giudiziaria senza porre in essere alcun atto di accertamento o di indagine che potrebbe comportare un inquinamento delle prove, poiché l'acquisizione della stessa e la valutazione dell'attendibilità del minore o di altri soggetti sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Le comunicazioni devono essere inviate alla competente Autorità Giudiziaria attraverso porta certificata a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siena se il presunto autore di reato è un adulto: **depositoattipenali.tribunale.siena@giustiziacert.it**;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso il presunto autore di reato sia un minore: **prot.procmin.firenze@giustiziacert.it**

In entrambi i casi si può trasmettere per conoscenza anche ai Servizi Sociali ovvero al Direttore della Società della Salute/Zona Amiata Val d'Orcia/Valdichiana Senese e alla Responsabile U.F.A.S. A.Usl Toscana Sudest zona Amiata Val d'Orcia/Valdichiana senese.

Contestualmente alla comunicazione alla Procura Ordinaria e minorile, il Dirigente Scolastico segnala inoltre la condizione di pregiudizio del minore al fine della sua tutela urgente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze all'indirizzo PEC: **civile.procmin.firenze@giustiziacert.it**

Tale segnalazione non potrà contenere dichiarazioni raccolte dai protagonisti dei fatti di reato né alcuna altra informazione riferibile alla notizia di reato. Deve invece contenere tutti gli elementi necessari al P.M. per verificare, almeno a grandi linee, quali siano le condizioni in cui si trovi il minore, con descrizione, se possibile, degli elementi indicativi del malessere e del disagio del minore, omettendo le notizie che possono compromettere la segretezza delle indagini.

Alla luce del Protocollo di Intesa tra le Procure Ordinarie della Regione Toscana e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per la prevenzione, repressione e trattamenti degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili, stipulato il 29.05.2019, si specifica inoltre che: la comunicazione di notizia di reato deve contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato e deve essere scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore. Infatti, l'art. 332 del codice di procedura penale precisa che «la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti». La denuncia deve contenere, quindi, tutte le circostanze di fatto (solitamente i comportamenti e le dichiarazioni del minore) note al segnalante, i tempi e i modi della conoscenza. Tale conoscenza può derivare da una percezione diretta o può essere quanto altri gli abbiano riferito.

A prescindere dall'obbligo (penalmente sanzionabile) di denuncia e di referto dei reati procedibili d'ufficio, di cui i soggetti sopra indicati vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa del loro ufficio o servizio, è assolutamente necessario che ogni notizia di reato commesso ai danni di minori (anche procedibile a querela di parte) o che determina una situazione di pregiudizio per gli stessi, venga tempestivamente segnalata all'A.G..

Nel caso in cui sia necessario, da parte dei Servizi sociali, attivare un provvedimento di allontanamento in urgenza del minore dal proprio contesto familiare (nuovo art. 403 c.c.), di norma il servizio sociale informa il dirigente scolastico, concordando, laddove possibile, modalità di intervento con gli insegnanti al fine di aiutare il bambino a vivere nella maniera meno traumatica possibile l'evento. Sarà infine cura del Servizio Sociale convocare i genitori del minore nei modi e nei tempi ritenuti opportuni al fine di evitare che i genitori si presentino all'uscita da Scuola.

#### **ART. 11 INDICAZIONI PER LA CORRETTA REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

- Deve essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato/ascoltato i segnali di preoccupazione (uno o più insegnanti) e sottoscritta dal Dirigente Scolastico (o chi ne abbia delega), in qualità di responsabile legale;
- deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia, fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere iniziative;
- deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile;
- l'indicazione di eventuali testimoni o prove disponibili.

- non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo.

Rispettando questi principi fondamentali, la segnalazione potrà essere uno strumento utile per l'attivazione degli interventi ritenuti necessari a tutela e protezione del bambino/ragazzo, e non sarà di alcuna ripercussione legale né per la Scuola né per chi la scrive.

Eventuali ripercussioni legali, in termini di ammenda, potranno essere applicate in caso di 'omissione di segnalazione', per i casi in cui la legge la preveda obbligatoria.

## **ART. 12 INDAGINI SOCIO FAMILIARI E MONITORAGGIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Nelle situazioni dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria dispone che il Servizio Sociale Professionale svolga attività di indagine socio familiare e/o monitoraggio verrà formalizzata una richiesta di informazioni circa la situazione del bambino/alunno (es. andamento scolastico, partecipazione della famiglia alla sua vita scolastica/educativa, ecc..) attivando, quando necessario, una collaborazione per l'elaborazione del Progetto Quadro, di cui all'art. 7.

## **ART. 13 MINORI ADOTTATI/E ED IN AFFIDAMENTO PROVVISORIO**

Per quanto concerne i minori adottati ed in affidamento provvisorio, cosiddetto affidamento a rischio giuridico, si rimanda alla circolare del 18/12/2014 prot. 7443 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne adottati/adottate" e alla Delibera Regionale n. 996 del 10/11/2014 che approva il Protocollo d'Intesa fra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per lo sviluppo di percorsi di accoglienza e di inserimento scolastico dedicato ai bambini e ai ragazzi adottati.

## **ART. 14 ATTIVITA' FORMATIVE**

Le Linee di indirizzo nazionali, sopra più volte richiamate, invitano gli ambiti territoriali ad organizzare seminari e/o altre tipologie di formazione congiunta (fra scuola, servizi educativi, servizi sociali e sanitari e del terzo settore) sul tema del sostegno alla genitorialità, della cura e protezione dei bambini e dei ragazzi e dell'inclusione scolastica e sociale, nella consapevolezza che, per far fronte alle situazioni di specificità di ogni minore, sia

necessario promuovere occasioni di confronto e formazione sugli approcci, le metodologie e gli strumenti che scuola, servizi educativi e socio-sanitari hanno elaborato per valutare e progettare i propri interventi al fine di co-costruire un unico Progetto Quadro per ogni bambino/ragazzo. In analogia con quanto realizzato nella fase di costruzione del Protocollo, gli Enti firmatari si impegnano a individuare risorse per lo svolgimento di attività formative periodiche, per la condivisione di metodologie innovative sperimentate a livello territoriale e per la realizzazione di strumenti comuni, anche in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore.

#### **ART. 15 VERIFICA**

Le parti si impegnano a costituire un Tavolo di concertazione coinvolgendo un Referente per ciascuno dei soggetti firmatari del presente Protocollo e prevedendo l'integrazione, al bisogno, dei soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, al fine di monitorare, valutare e verificare, con cadenza annuale, l'applicazione del presente Protocollo.

#### **ART. 16 PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI**

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. N.196 30/06/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, le parti si impegnano a trattare i dati comuni e particolari ai sensi della normativa citata, nonché secondo la regolamentazione sul trattamento dei dati particolari adottata dalle rispettive Amministrazioni. La sicurezza del trattamento dei dati è assicurata dall'organizzazione tecnica e del personale di ognuna delle parti.

#### **ART.17 DURATA ED ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO**

Il presente Protocollo ha valida durata di **tre anni** dalla data di sottoscrizione ma sarà ritenuto comunque valido nelle more della sottoscrizione dell'eventuale nuovo protocollo, coerentemente con la normativa vigente o con nuovi interventi normativi. Lo stesso potrà essere aggiornato anche prima della scadenza, in relazione alle esigenze provenienti dai rappresentati firmatari. Esso potrà essere rinnovato previa adozione di uno specifico provvedimento. Al fine di coordinare in maniera efficace e mettere a sistema le azioni di tutti i soggetti che si occupano a vario titolo dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità, le parti si impegnano a individuare le modalità per estendere il presente Protocollo ai Servizi Sanitari e/o ad altri Enti o Istituzioni Scolastiche.

**ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e agli accordi fra Pubbliche Amministrazioni.

Montepulciano, \_\_\_\_\_

Il Direttore SdS /Zona Amiata Senese Val d'Orcia -Valdichiana Senese

Dott.ssa Angela Tozzi

\_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico I. C. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Scheda di segnalazione socio-ambientale e relazionale delle famiglie**

SCHEDA DI SEGNALAZIONE in caso di:

**DISAGIO SOCIO-AMBIENTALE E  
RELAZIONALE DELLE FAMIGLIE**

Al Direttore della SDS  
Amiata e Val D'Orcia  
Valdichiana Senese

**Segnalazione riferita a:**

nome dell'alunna/a ..... nata/o a ..... il .....

residente a ..... in Via ..... n..... Quartiere .....

iscritta/o alla classe ..... della scuola .....

Istituto Scolastico .....

**Breve descrizione di quanto osservato** (specificare cosa è stato osservato nell'alunno e/o nella relazione con la famiglia, quanto riferito dall'alunno, da parte di chi, quando, in quale/i occasione/i):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




## Il mondo del bambino

### IL MONDO DEL BAMBINO




UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



LabRIEF (2013), Rielaborazione da Dep. of Health (2000); Dep. for Education and Skills (2004, 2006); The Scottish Government (2008)



Mancata iscrizione



**Elusione dell'obbligo scolastico**

